

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Ritengo sia necessario dare una risposta al collega Veltri. Il termine attiene solo al profilo probatorio delle dichiarazioni; le dichiarazioni rese al di là di quel termine non sono utilizzabili per le ragioni testé spiegate dal collega Mantovano. Ciò non toglie, per stare all'esempio del collega Veltri, che se il collaborante indica il luogo in cui si nasconde il latitante quell'informazione potrà essere utilizzata per catturare quest'ultimo; allo stesso modo la dichiarazione non utilizzabile ai fini della prova potrà essere utilizzata come *notitia criminis*, cioè come punto di partenza per un'indagine. Il termine stabilito fa perire il valore probatorio delle dichiarazioni, mentre per il resto queste ultime saranno sempre benvenute, se veritiere, perché costituiranno comunque una collaborazione ai fini di giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

<i>(Presenti .....</i>	398
<i>Votanti .....</i>	393
<i>Astenuti .....</i>	5
<i>Maggioranza .....</i>	197
<i>Hanno votato sì .....</i>	390
<i>Hanno votato no .....</i>	3).

#### (Esame dell'articolo 14 – A.C. 6909)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A – A.C. 6909 sezione 14).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

<i>(Presenti .....</i>	399
<i>Votanti .....</i>	397
<i>Astenuti .....</i>	2
<i>Maggioranza .....</i>	199
<i>Hanno votato sì .....</i>	397).

#### (Esame dell'articolo 15 – A.C. 6909)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (vedi l'allegato A – A.C. 6909 sezione 15).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCESCO BONITO, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Pisapia 15.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 15.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

<i>(Presenti .....</i>	405
<i>Votanti .....</i>	403
<i>Astenuti .....</i>	2
<i>Maggioranza .....</i>	202
<i>Hanno votato sì .....</i>	403).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti .....	401
Votanti .....	398
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	200
Hanno votato sì ...	398).

**(Esame articolo 16 – A.C. 6909)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A – A.C. 6909 sezione 16).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti .....	398
Votanti .....	394
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	198
Hanno votato sì ...	394).

**(Esame articolo 17 – A.C. 6909)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A – A.C. 6909 sezione 17).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti .....	405
Votanti .....	402
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	202
Hanno votato sì ...	402).

**(Esame articolo 18 – A.C. 6909)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A – A.C. 6909 sezione 18).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti .....	403
Votanti .....	401
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	201
Hanno votato sì ...	401).

**(Esame dell'articolo 19 – A.C. 6909)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A – A.C. 6909 sezione 19).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fongaro. Ne ha facoltà.

CARLO FONGARO. Vorrei richiamare l'attenzione sulle conseguenze, che non mi sembra siano finora emerse, della procedura in atto in Italia per cercare di venire a capo della criminalità organizzata. Ricorrere alla collaborazione di pentiti, o presunti tali, rientra nella logica della lotta alla criminalità, ma vi sono alcuni aspetti da considerare, in primo luogo, il numero elevatissimo di pentiti cui la

giustizia è costretta a ricorrere per combattere la criminalità organizzata. Ciò significa ammettere una sconfitta perché la giustizia, attraverso le vie ordinarie, non riesce a capire il funzionamento della criminalità organizzata né a reprimerla. Si deve pensare che tra collaboratori di giustizia e familiari vi sono circa 4 mila persone, residenti soprattutto nelle regioni del nord, che si trovano nelle condizioni di essere protette. Nell'aprile del 1997, ebbi modo di segnalare in un comune della provincia di Vicenza, la presenza di un collaboratore di giustizia e di tutta una serie di persone a lui collegate; come nel caso del soggiorno obbligato nella riviera del Brenta, è accaduto che tutte queste persone giunte sul territorio, ne conoscono il tessuto e, dopo qualche mese o qualche anno, vi è un aumento della criminalità locale. Come avvenne con la mafia del Brenta, alcuni ladri di polli si trasformarono in pericolosi criminali. Nel caso specifico di questo collaboratore di giustizia — che lasciò immediatamente il paese, non appena denunciai il caso ai giornali, e con lui se ne andarono anche decine di persone che non erano conosciute o riconosciute — accadde che, dopo qualche mese che egli si trovava in quel territorio, aumentarono in quantità e qualità le rapine alle banche: furono rapine a mano armata, con il taglierino, che portarono ad aggressioni, feriti e morti. A suo tempo, con una mia interrogazione, segnalai proprio il pericolo di portare pentiti — o presunti tali, perché spesso pentiti non sono, visto che continuano a commettere reati — in un determinato territorio, senza provvedere a tutelarlo in maniera adeguata. Consideriamo che questi soggetti possono veramente provocare un salto di qualità della criminalità organizzata.

Ricordo ancora una volta l'istituto del soggiorno obbligato, al quale il nostro movimento fieramente si oppose e che effettivamente portò anche nelle nostre regioni ad un salto di qualità: la criminalità, che fino allora si poteva definire spontanea, divenne organizzata e quindi

più pericolosa e più difficile da sconfiggere (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	395
Votanti .....	392
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	197
Hanno votato sì ...	392).

#### (*Esame dell'articolo 20 — A.C. 6909*)

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 20, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e dell'unico emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A — A.C. 6909 sezione 20*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

**FRANCESCO BONITO, Relatore.** Signor Presidente, invito l'onorevole Pisapia a ritirare il suo emendamento 20.1.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pisapia, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 20.1 formulato dal relatore ?

**GIULIANO PISAPIA.** Signor Presidente, credo che mi guadagnerò il paradiso o quantomeno un'indulgenza ! La *ratio* e la

finalità di questo emendamento sono già recepite in un altro articolo del testo licenziato dalla Commissione e pertanto ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pisapia.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti .....</i>	397
<i>Votanti .....</i>	394
<i>Astenuti .....</i>	3
<i>Maggioranza .....</i>	198
<i>Hanno votato sì ...</i>	394).

**(Esame dell'articolo 21 — A.C. 6909)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21, nel testo della Commissione identico al testo dell'articolo 20 approvato dal Senato (*vedi l'allegato A — A.C. 6909 sezione 21*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti .....</i>	395
<i>Votanti .....</i>	393
<i>Astenuti .....</i>	2
<i>Maggioranza .....</i>	197
<i>Hanno votato sì ....</i>	392
<i>Hanno votato no ..</i>	1).

**(Esame dell'articolo 22 — A.C. 6909)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22, nel testo della Commissione identico al testo dell'articolo 21 approvato dal Senato (*vedi l'allegato A — A.C. 6909 sezione 22*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti .....</i>	401
<i>Votanti .....</i>	399
<i>Astenuti .....</i>	2
<i>Maggioranza .....</i>	200
<i>Hanno votato sì ....</i>	398
<i>Hanno votato no ..</i>	1).

**(Esame dell'articolo 23 — A.C. 6909)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23, nel testo della Commissione identico al testo dell'articolo 22 approvato dal Senato (*vedi l'allegato A — A.C. 6909 sezione 23*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti .....</i>	398
<i>Votanti .....</i>	395
<i>Astenuti .....</i>	3
<i>Maggioranza .....</i>	198
<i>Hanno votato sì ...</i>	395).

**(Esame dell'articolo 24 – A.C. 6909)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A – A.C. 6909 sezione 24*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 24.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti ..... 381*  
*Votanti ..... 378*  
*Astenuti ..... 3*  
*Maggioranza ..... 190*  
*Hanno votato sì ... 378*).

**(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 6909)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Colleghi, il cammino di questo provvedimento è stato alquanto lungo e tortuoso.

Il disegno di legge fu inizialmente presentato dagli ex ministri dell'interno e della giustizia nel lontano marzo del 1997 ed esso faceva parte di un più ampio pacchetto riformatore che riguardava leggi ordinamentali, processuali e sostanziali.

Tuttavia, diversi nodi apparivano come fonti di contrasto che impedivano un più vasto accordo, sia interno sia esterno al disegno di legge: dall'opportunità o meno di modificare anche l'articolo 192 del codice di procedura penale sull'efficacia della chiamata di correo...

Presidente, con questo brusio non riesco a continuare il mio intervento.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Copercini.

Prego i colleghi che non sono interessati alle disquisizioni giuridiche su questo provvedimento di uscire dall'aula, consentendo così agli interessati di ascoltare gli interventi.

Proceda pure, onorevole Copercini.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PIERLUIGI PETRINI (ore 18,25)**

PIERLUIGI COPERCINI. Si parlava di diversi nodi che apparivano come fonti di contrasto sull'opportunità, appunto, di modificare o meno l'articolo 192 del codice di procedura penale sull'efficacia della chiamata di correo, introducendo espressamente canoni ermeneutici limitativi della libertà di valutazione della prova.

Vi era la questione della complessiva disciplina in materia di contraddittorio sulla e per la prova, ancora dalla configurazione in capo.

Vi era inoltre la questione della configurazione in capo ai collaboratori del dovere di rispondere quanto meno sulle circostanze *contra alios* al tema della sequestrabilità e confisca dei patrimoni dei collaboratori.

Nel frattempo, nel paese è esploso il fenomeno delle collaborazioni (oltre 6 mila soggetti beneficiano della protezione tra collaboratori e familiari), che ha reso la vecchia disciplina non più idonea a dirimere le varie questioni insorte in materia di reinserimento sociale del collaboratore, di durata della sua carcerezione, di estinzione tra collaboratori e testimoni, di individuazione e confisca dei patrimoni illeciti, in quanto illecitamente conseguiti o frutto di illecito reimpiego, al di là della sopravvenuta insussistenza della pericolosità, di separazione tra il momento della protezione del dichiarante e il momento della gestione investigativa delle dichiarazioni.

Inoltre, nuovi e più inquietanti fenomeni si sono affacciati sullo scenario dominante: dal tentativo posto in essere in

qualche caso di inquinamento del tessuto probatorio, per conseguire obiettivi dettati dalla criminalità organizzata; alle illecite concertazioni delle dichiarazioni tra collaboranti; dal reinserimento di qualche collaboratore nel circuito criminale, allo squilibrio esistente tra conquista immediata dello stato di libertà e gravità dei fatti di reato commessi. Soprattutto la commissione di efferati delitti da parte di qualche collaboratore, proprio durante il periodo della protezione, ha impressionato sfavorevolmente noi tutti e l'opinione pubblica la quale poi, sotto l'effetto di questo moto, ha spinto verso una svolta nella riforma.

Vorrei ora ricordare quanto affermato il 23 marzo scorso dal senatore Pera al Senato durante la discussione del disegno di legge in esame. Egli si espresse nel modo seguente: « La legislazione premiale è una legislazione perversa in tutti i paesi che l'hanno adottata, che prende avvio, facendo un'eccezione allo Stato di diritto, per difendere il medesimo Stato di diritto. Si cerca di usare un mezzo ignobile — premiare un criminale — per perseguire un fine nobile. Si può premiare un criminale se, grazie a quel premio, si può sbaragliare un'intera banda e assicurare alla giustizia cento criminali. Lo Stato, che è laico e pragmatico, mette in atto l'operazione benché sia ignobile. Si è consapevoli dell'eccezione alle garanzie dello Stato di diritto, ma la si giustifica con un nobile e necessario fine ».

Si comincia da lì, però il fine comincia pian piano a degenerare e inizia ad essere quello dell'eliminazione della criminalità. In questo vi è una prima forma di degenerazione perché un conto è perseguire i reati e un conto è eliminare la criminalità. Poi, il fine diventa quello della pulizia del sistema — sono tutte espressioni che i colleghi ricorderanno —, successivamente quello di garantire la legalità del territorio. Sono tutti fini generici e nobili, ma come comprenderete altamente politici. Da ultimo, il fine diventa quello della riscrittura della storia del paese nella convinzione che sia quella recente sia quella meno recente sarebbero state

frutto di un patto scellerato tra la criminalità e qualche settore della classe politica. Infine, pian piano si degenera e, da ultimo, si scambia la responsabilità politica con quella penale. Il fine dell'uso dello strumento del pentito diventa il seguente: devo perseguire la responsabilità politica perché questa presenta delle connotazioni penali.

Molti recenti processi sono nati in questa maniera, proprio nelle aule di questo Parlamento. I nomi li conoscono tutti (e anche i costi di questi processi).

Come negare, dunque, che ci sia stata una discreta commistione tra politica, magistratura e forze dell'ordine? Come trascurare i documenti? Come non ricordare che molti cosiddetti pentiti sono stati utilizzati in una commistione di interessi che vedeva pubblici ministeri e rappresentanze delle forze dell'ordine, in una sorta di osmosi o di simbiosi, perseguire fini politici? C'è stato anche questo.

Nella gestione dei cosiddetti pentiti, e nella gestione dei detenuti in regime particolare (articolo 41-bis), vi è qualcosa che crea qualche stortura, a nostro avviso, nei principi dello Stato di diritto.

Al Senato il nostro lavoro è stato proficuo; là siamo stati favorevoli, come lo saremo oggi (lo si è capito dalla colorazione dei nostri voti nell'esame degli articoli) poiché qui lo stiamo portando a termine.

Di certo, nell'ultima parte del mio discorso non deve trasparire un dubbio sull'utilità dei collaboratori che hanno il merito di aver contribuito, spesso in modo determinante, alla lotta alla malavita organizzata o perlomeno ad un livello della malavita organizzata. Forse altri livelli sono intangibili. Pensiamo alla stagione investigativa apertasi dopo le stragi del 1992 che ha sancito la definitiva indispensabilità e importanza di questo strumento che ha portato ad arresti importanti, contrariamente a quanto avveniva prima, fino al 1992, allorché i più grandi latitanti vivevano indisturbati nell'ambito territoriale del proprio mandamento criminale. Ciò è stato possibile anche grazie al contributo dei collaboratori di giustizia.

Altre vicende che hanno turbato la vita democratica del nostro paese, come le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, non sarebbero approdate ad un risultato positivo se non ci fosse stato l'apporto essenziale dei collaboratori.

I collaboratori, però, adesso, vengono, per così dire, un po' nascosti. Tuttavia, risulta evidente anche alla nostra parte politica, la Lega nord Padania, la necessità d'intervenire su una legge obsoleta. Tale necessità, oltre che da noi, è stata segnalata più volte anche in Commissione antimafia, dove si è posto l'accento su tre importanti esigenze alle quali la nuova legge deve ispirarsi: che il collaboratore sconti una parte rilevante della pena (siamo d'accordo); che il collaboratore abbia l'obbligo di indicare i patrimoni illeciti, proprio per testimoniare la sua presa di distanza dalla criminalità organizzata; che vengano messi in cantiere meccanismi che pongano fine alla concertazione delle dichiarazioni.

Il nuovo progetto di legge, a nostro avviso, risponde, se non integralmente, almeno parzialmente a tali esigenze e detta una disciplina che possiamo considerare bilanciata rispetto ai problemi emersi lungo il percorso di attuazione della vecchia disciplina. Volevo citare alcuni punti particolarmente significativi ed anche alcuni dubbi che ci restano...

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Copercini.

PIERLUIGI COPERCINI. ...ma il tempo è tiranno; quindi concludo il mio intervento, rinviando ulteriori considerazioni alla discussione su altri provvedimenti in materia di giustizia: tutti i giorni, infatti, esaminiamo un paio di provvedimenti sulla giustizia, per cui queste argomentazioni potrebbero essere riprese di buzzo buono anche domani o dopodomani. Concludo, pertanto, dichiarando il voto favorevole del gruppo della Lega nord Padania sul provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, intervenendo in discussione generale, rilevavo che il provvedimento che la Camera sta per approvare costituisce un indiscutibile progresso rispetto alla disciplina in vigore, sebbene sia carente di disposizioni modificatrici del criterio di valutazione delle chiamate in reità e delle chiamate in correità fissato dall'articolo 192 del codice di rito.

La rivisitazione dell'anzidetto criterio è senza dubbio la chiave di volta per una decisa inversione di rotta nell'approccio al pentitismo, che sinora ha registrato in prevalenza il malgoverno di questa particolarissima e delicatissima fonte di prova. Non è affatto vero, devo ribadirlo, che le polemiche suscite dalla legislazione sui pentiti e dalla sua concreta applicazione hanno essenzialmente contenuto politico, perché esse riguardano per lo più la contrapposizione dialettica tra accusa e difesa e specificamente il dibattuto tema della prova, la quale non può mai essere particolare e ambigua, ma deve attestare in maniera incontrovertibile la colpevolezza dell'imputato. Ne fanno fede i clamorosi fallimenti di tante clamorose indagini avviate dai signori dell'antimafia su presupposti accusatori talmente vacillanti da cadere al primo accenno di verifica dibattimentale.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE (ore 18,30)

MARIO GAZZILLI. A monte di tali fallimenti, forse, sta l'attuale frammistione tra organi della protezione e organi dell'investigazione, che con l'approvazione del presente testo verrà finalmente eliminata. Buone, inoltre, appaiono le norme che introducono l'obbligo dei collaboratori di dichiarare la propria disponibilità a restituire alla collettività i beni di cui siano venuti in possesso nel corso della loro attività criminosa e di svolgere le loro

accuse entro un termine predeterminato, a pena di inutilizzabilità *contra alios*. Parimenti buona è la diversificazione del trattamento dei collaboratori rispetto a quello accordato ai testimoni di giustizia. Per tutte le predette ragioni e per quelle più ampiamente illustrate in precedenza, Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GUILIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il provvedimento in esame, che credo tutti auspichino diventati al più presto legge dello Stato, si inseriscono nel nostro ordinamento norme utili, necessarie, urgenti, cui già hanno fatto cenno i colleghi che mi hanno preceduto. In sintesi, si pongono limiti, imposizioni e una serie di garanzie che possono aiutare il magistrato, in sede di indagini e di giudizio, a valutare nel modo migliore l'affidabilità di chi collabora con proprie dichiarazioni all'accertamento della verità su reati gravissimi. Si darà finalmente alla nostra giustizia uno strumento utile per le indagini, da valutare con prudenza, ma con la certezza, o quanto meno la probabilità, che il comportamento dei collaboratori non sia finalizzato ad ingannare la giustizia. Uno strumento di indagine utile, quindi, ma di cui, troppo spesso, si è fatto cattivo uso, talvolta pessimo uso, in molti casi abuso. Con le nuove norme si creano finalmente le condizioni affinché sia la giustizia a utilizzare i collaboratori e siano sempre meno i falsi collaboratori che strumentalizzano la giustizia. Proprio recentemente, il responsabile della Criminalpol, Antonio Manganelli, ha dichiarato che i collaboratori sono soggetti da maneggiare con cautela e che, purtroppo, in questi anni c'è chi non l'ha capito e ha rotto uno strumento che da utilissimo è diventato spesso dannoso. Le aule sono piene di individui assolutamente inaffidabili. Il capo della Criminalpol ha anche aggiunto che i pentiti sono necessari, ma non devono essere una scorcia-

toia per le indagini. Condividiamo queste parole e crediamo che con il provvedimento in esame, certo importante, anche se non decisivo, finalmente si possa ritornare ad un utilizzo dei collaboratori di giustizia utile all'accertamento della verità senza creare i danni, le ingiustizie e gli errori giudiziari che, invece, purtroppo vi sono stati in questi ultimi anni. Con la convinzione che un prudente e buon utilizzo di questa legge potrà dare un ulteriore colpo alla criminalità organizzata senza i guasti determinati dall'abuso, o dal non prudente uso, dei collaboratori di giustizia, dichiaro il voto favorevole dei deputati di Rifondazione comunista (*Applausi dei deputati del gruppo misto-Rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, l'altro giorno, in Commissione antimafia, il sottosegretario Brutti, qui presente — e sarei molto lieto se ascoltasse —, ci ha detto che il numero dei collaboratori divisi tra cosiddetti pentiti e testimoni, complessivamente, non è cambiato: siamo ad oltre 1100 collaboratori e a 61 testimoni. Il senatore Brutti ci ha anche ricordato due aspetti molto importanti, sui quali sarebbe bene riflettere. In primo luogo, la qualità dei collaboratori è nettamente diminuita; sarei stato molto lieto se egli ci avesse espresso la sua opinione in merito, sulla base dell'esperienza maturata. Sarebbe molto interessante esplorarla perché, caro sottosegretario, credo che, dopo quanto è avvenuto in questi anni, sia difficile mantenere un'alta qualità, anche se evidentemente si tratta di alta qualità criminale e su questo non vi sono dubbi. Dal momento che è avvenuto ciò che lei ci ha detto, le chiedo: in primo luogo, è utile una collaborazione di questo tipo, data questa bassa qualità? In secondo luogo: vi sarà ancora una qualità utile? Io credo proprio di no.

Per quanto riguarda la seconda questione, sempre il senatore Brutti ci ha

detto — e questa è una scelta politica e strategica — che da oggi bisogna puntare sui testimoni. Ho citato questi dati per una ragione molto semplice: credo che questo progetto di legge migliori il decreto-legge convertito nel 1991 e trovo che la parte migliore sia quella che riguarda i testimoni di giustizia (ed io mi sono occupato a lungo dei testimoni di giustizia).

Nella relazione che il senatore Brutti ha svolto in Commissione, senza peli sulla lingua, è detto chiaramente come si sono comportati i rappresentanti dei Governi ed anche gli organi e i rappresentanti dell'apparato dello Stato nei confronti dei testimoni di giustizia: malissimo fino a questo punto, tant'è vero che i testimoni di giustizia sono stati considerati nemici dello Stato e, a loro volta, si sono considerati nemici dello Stato. Mi auguro che le cose possano migliorare perché, dal momento che strategicamente bisogna puntare sui testimoni, se le cose non migliorano, sarà un fallimento totale.

La parte della legge che prevede una separazione netta, anche dal punto di vista culturale, giuridico e del senso comune, tra collaboratori e testimoni può certamente aiutare. Considero questa parte del provvedimento la più pregevole, quella che dà maggiori rassicurazioni a tutti noi.

Infine, per quanto riguarda l'altra parte, esistono luci ed ombre. Certamente sono definiti meglio diritti e doveri. Forse i magistrati che tratteranno questa materia dovranno riflettere molto di più nel trattare i collaboratori di giustizia, perché vi sono alcuni paletti che definiscono la materia.

Sicuramente è un fatto importante l'identificazione dei patrimoni come condizione per godere dei benefici: si tratta di una delle questioni che personalmente ho continuato a sollevare nel corso della discussione in Commissione. D'altronde un famoso collaboratore di giustizia, in un'intervista a *la Repubblica*, aveva detto: se volete che collaborino seriamente, ponete come condizione l'indicazione dei patrimoni.

Tutti siamo d'accordo sul fatto che la lotta alle varie mafie si fa individuando, sequestrando e confiscando i patrimoni, ma su questo versante il fallimento della legge, dei Governi e dei Parlamenti che si sono succeduti è clamoroso, perché non solo i sequestri sono quantitativamente scarsi, ma il 90-95 per cento dei beni sequestrati spesso nel corso dei tre gradi di giudizio deve essere restituito ai proprietari « legittimi », tra virgolette.

Infine, credo che alcune limitazioni forti previste dal progetto di legge possano ulteriormente depotenziare la presenza di collaboratori qualificati e, quindi, la possibilità di lotta alla mafia.

Non a caso prima ho rivolto la domanda alla quale cortesemente alcuni colleghi qualificati che da anni si occupano di questi problemi hanno risposto dicendo una cosa semplice ed essenziale e che io volevo che mi fosse detta in quest'aula, che, cioè, le dichiarazioni non assumono valore di prova se sono rese un giorno dopo. Credo che questo sia un errore grave e, se malauguratamente la lotta alla mafia perdesse colpi e se si dovessero registrare una recrudescenza anche di violenza e scappatoie riguardo alla confisca dei beni, non vorrei che — come spesso avviene in questo paese — il Parlamento in tempi brevi decidesse di rivedere questa legge.

Sottolineando luci ed ombre del provvedimento, annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare è stato fortemente voluto dal Parlamento e fortemente richiesto dagli operatori di giustizia, come dimostrano gli interventi dei colleghi che qui si sono succeduti.

Ritengo che il testo abbia risolto due problemi fondamentali, il primo dei quali riguarda i testimoni di giustizia. Non vi è dubbio che la figura dei testimoni di giustizia finora non era mai stata tenuta

in considerazione, pur trattandosi di persone che devono essere tutelate in misura superiore rispetto ai collaboratori di giustizia. Infatti, mentre questi ultimi hanno commesso reati e attraverso le loro dichiarazioni consentono di scoprire segreti della criminalità, di individuare refertive, di ricostruire fatti e così via (solo chi ha svolto la professione di magistrato sa che in determinati casi il collaboratore di giustizia è riuscito a far sì che si scoprissero segreti di organizzazioni criminali altrimenti molto difficili da scoprire), i testimoni di giustizia, ancorché poco numerosi, pur non avendo commesso reati e pur essendo persone perbene, e avendo proprio per questo fatto dichiarazioni che hanno consentito di arrivare ad esponenti della criminalità organizzata, fino ad ora erano costretti a perdere il lavoro e a trasferirsi altrove e vivere una situazione di terrore fisico e psicologico.

La legge che ci accingiamo ad approvare viene incontro a queste esigenze, peraltro sottolineate in varie sedi, esigenze di giustizia sostanziale nei confronti di persone che con le loro dichiarazioni hanno fatto sì che venissero assicurati alla giustizia pericolosi criminali. Questi testimoni potranno così avvalersi delle stesse misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia, anche se con qualche piccola differenza.

La seconda esigenza su cui si sentiva la necessità di un intervento legislativo era quella di fissare un limite temporale alle dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia. Una delle critiche principali rivolte ai collaboratori riguardava il fatto che essi potessero effettuare dichiarazioni senza alcun limite temporale. Questa modalità rappresenta un pericolo perché, se si vuole realmente collaborare, non c'è motivo di rendere dichiarazioni ad intervalli temporali, magari in presenza di determinati elementi.

La legge interviene ponendo un limite temporale di 180 giorni, che mi sembra più che sufficiente per tali dichiarazioni e per consentire una sommaria ricostruzione dei fatti rispetto a quanto riferito dal collaboratore di giustizia alla magi-

stratura; è prevista, inoltre, la redazione di un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, nel quale andranno indicati tutti gli eventuali colloqui investigativi del collaboratore di giustizia. Infine, è stabilito che decorso il termine di 180 giorni, le dichiarazioni non possono essere utilizzate come prova. Attenzione, però, perché occorre precisare che tali dichiarazioni verranno utilizzate anche ai fini dell'attendibilità — a mio giudizio — oggettiva del collaboratore di giustizia e, in ogni caso, per consentire al pubblico ministero procedente di andare a verificare altri fatti ed arrivare alla ricostruzione di eventuali ulteriori episodi delittuosi.

Il provvedimento che stiamo per votare interviene, altresì, sui benefici sia penitenziari che in termini di concessione delle circostanze attenuanti, prevedendo anche in questo caso la possibilità di utilizzare il requisito delle circostanze attenuanti soltanto quando il contenuto delle dichiarazioni sia stato riferito entro il termine dei 180 giorni.

Nel complesso, si tratta di un provvedimento che risponde alle richieste provenienti dai vari settori della società civile e dagli operatori di giustizia: è per tale motivo che i deputati del gruppo parlamentare dell'UDEUR voteranno a favore.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

**CARMELO CARRARA.** Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sul provvedimento che stiamo per votare, che però rappresenta l'ennesima legge che passa — come è stato ricordato in qualche intervento che mi ha preceduto — sulle ragioni dell'estrema necessità e dell'urgenza. Era certamente necessario porre un efficace riparo alla perversa patologia del circuito e del sistema dei collaboratori di giustizia; occorreva porre un riparo a quello che era diventato un giocattolo: mi riferisco appunto al sistema dei collaboratori di giustizia, che in alcuni casi era divenuto un giocattolo impazzito nella

mani degli organi di polizia e dei pubblici ministeri che li avevano gestiti.

La preesistente legge era in buona parte fallita; essa era stata partorita sul presupposto di trovare collaboratori di giustizia di notevole spessore, che potevano disarticolare dall'interno le grandi organizzazioni criminali: così, però, non è avvenuto e si è avuta negli anni (esiste tuttora) quella grande pletora di collaboratori di giustizia e soprattutto dei loro familiari a carico dell'erario che, tuttavia, non hanno consentito di conseguire gli obiettivi che ci si prefiggeva. Si è avuto così un elevato numero di collaboratori di giustizia, unitamente ad una scadente qualità del contributo offerto da molti di loro.

Tuttavia, per giustificare il voto favorevole su tale provvedimento (che giunge al termine di una gestazione di circa cinque anni) basterebbero le importanti innovazioni in materia dei testimoni di giustizia e in merito alla scomparsa (come tutti ci auguriamo) delle dichiarazioni ad orologeria o delle cosiddette dichiarazioni a rate. Però, non vi sono affatto le chiavi ermeneutiche che possano, in un vero Stato di democrazia compiuta e di diritto, rassicurarci sulle chiamate in correità, né risultano univoci i parametri di valutazione sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

Si è fatto, insomma, un *pot-pourri*: non vi è un parametro oggettivo, come quello che vi era in precedenza, che ancorava il contributo allo spessore del personaggio criminale, ma soprattutto (il che è rassicurante per tutti i cittadini) alla genuinità della fonte di prova. Né ci incoraggia il perdurare della valutazione demandata ad un organo amministrativo — ancorché collegiale e ancorché eterogeneo — piuttosto che a quell'organo rappresentato dal giudice di piena cognizione (il quale è sicuramente padrone dei fatti, nonché dei parametri legali per valutarli, soprattutto nel contraddittorio delle parti).

È pleonastico il riferimento che è stato fatto a proposito del sequestro dei patrimoni dei collaboranti mafiosi.

Non ce n'era alcun bisogno, già ci sono le norme sul sequestro e sulla confisca che, se giustamente applicate, non necessitano certo di questa previsione stipulativa e ripetitiva. Mi chiedo come potrà mai avvenire un sequestro di patrimonio nei confronti dei soli indiziati mafiosi o dei semplici sospetti di mafiosità, in sede di misure di prevenzione. Altro doveva farsi, ossia sganciare — lo abbiamo detto più volte, ma purtroppo inutilmente — le misure di prevenzione personale da quelle patrimoniali, perché la verità è — dobbiamo dircelo, cari colleghi — che non si è mai avuto un sequestro di patrimonio nei confronti di un collaborante mafioso, in primo luogo perché nessun pubblico ministero gli ha mai fatto esplicite domande ed in secondo luogo perché nessun pubblico ministero, in costanza di protezione — più o meno assistita, più o meno avallata con un programma di protezione —, si è mai peritato di presentare al tribunale una proposta nei confronti dei soggetti collaboranti appartenenti alla mafia e non soltanto sganciati dal sodalizio mafioso per effetto di un'annunciata o di una prolissa collaborazione.

Nulla o quasi, poi, è stato detto sui difensori dei collaboratori di giustizia — sono bombe ormai innescate, pronte a deflagrare —, così come nulla è stato detto a proposito del fenomeno della dissociazione mafiosa. Nulla è stato detto in ordine alla possibilità di sganciarsi, da parte di molti condannati e di molti internati, dal programma di protezione per ottenere quei benefici che invece oggi sono strettamente ancorati al perdurare del programma di protezione tra collaboratore, tra condannato e Stato.

È una legge necessaria, dunque, ma certamente non la migliore; dovrà essere corretta in vista della sua concreta applicazione e della sua efficace operatività. Dovrà essere modificata necessariamente, in futuro, perché è inevitabile arricchirla, nella speranza che lo strumento della premialità abbia un'efficacia concreta e universale per frenare il fenomeno dilagante e perdurante della criminalità organizzata, ma soprattutto perché diventi

un valido forcipe per la giusta affermazione di una verità processuale la cui azionabilità non può essere demandata ad un organo dell'esecutivo, ancorché — ripeto — collegiale ed eterogeneo, ma deve essere invece demandata all'organo naturale, che è il giudice di piena cognizione, il quale conosce il fatto in contraddittorio delle parti e davanti al quale si raccoglie e si forma la prova.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, il sistema dei collaboratori di giustizia ha conosciuto finora due fasi distinte: la prima fino agli anni 1991-1992, in cui non vi era una considerazione autonoma e specifica della figura del collaboratore. Chi dall'interno delle organizzazioni criminose — ma soltanto in casi eccezionali — riferiva ciò di cui era a conoscenza poteva al massimo godere delle attenuanti generiche, il che imponeva di fatto di privarsi di una serie di informazioni, provenienti dall'interno di questi sodalizi criminosi, preziose per poterli disarticolare.

Nel 1991-1992 si forma la legislazione sui collaboratori di giustizia, che ha conosciuto una lunga — forse troppo lunga — fase sperimentale, a cui oggi si pone termine con una razionalizzazione organica, sicché si può dire che con questa legge entriamo, nel 2001, nella terza fase di applicazione del sistema delle collaborazioni. Tale fase fa tesoro delle esperienze maturate in questi anni e anche delle lacune che l'esperienza ha consentito di cogliere.

Il sistema viene razionalizzato, dicevo, vengono stabilite regole precise per rendere le dichiarazioni, vi è un maggior rigore nel trattamento assistenziale, ma anche di protezione, dei collaboratori, e vi è una particolare attenzione ai beni di provenienza illecita. Confermo anche nella dichiarazione di voto l'inconsistenza dell'obiezione sollevata dall'onorevole Veltri, che fa fronte ad una preoccupazione

concreta. Grazie soprattutto al nuovo articolo 111 della Costituzione, la prova in quanto tale si forma soltanto nel dibattimento attraverso il contraddittorio fra le parti, il quale ruota attorno alle dichiarazioni rese anche dai collaboratori di giustizia. Il limite temporale serve principalmente ad escludere dai benefici coloro i quali rendono dichiarazioni oltre una certa data, ma nulla impedisce, né al pubblico ministero né alla polizia giudiziaria, di fare tesoro delle informazioni fornite oltre tale data per catturare i latitanti o per individuare ricchezze di provenienza illecita.

Annunzio che il gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore di questo provvedimento anche per quello che potremo definire un motivo aggiunto. Infatti, nel febbraio 2000 abbiamo presentato una proposta di legge relativa alla figura del testimone di giustizia ed essa, sotto forma di emendamenti, è stata quasi integralmente recepita nel provvedimento al nostro esame.

La normativa vigente nel periodo 1991-1992 non distingueva, infatti, in maniera netta la figura del collaboratore di giustizia da quella del testimone di giustizia. Vi era una disciplina sostanzialmente omogenea per due figure che sono assolutamente diverse e che quindi vanno separate anche nel trattamento. Conosciamo tutti le storture che sono derivate, sul piano applicativo, da questa commistione di figure, commistione che viene generata da un'omessa considerazione delle diverse finalità che deve perseguire la legge che riguarda sia i collaboratori sia i testimoni di giustizia.

La logica che è alla base delle norme che disciplinano i collaboratori di giustizia è di tipo premiale: il collaboratore mira ad ottenere la protezione sul piano personale, ma anche alcuni benefici, sia di carattere economico sia da parte dell'ordinamento penitenziario. La logica che deve invece ispirare il sostegno al testimone di giustizia che presti la propria collaborazione in un processo a rischio è assolutamente diversa in quanto di natura risarcitoria: serve infatti ad impedire che

quella persona, che è onesta, abbia a subire un danno maggiore rispetto al disagio che comunque subisce dal dichiarare ciò che ha visto.

Come dicevo, il disegno di legge al nostro esame recepisce alcuni nostri emendamenti che definiscono un vero e proprio statuto del testimone di giustizia, una vera e propria carta dei diritti del testimone. In virtù di questa legge, il testimone avrà diritto alla protezione fino a quando cesserà effettivamente il rischio e non fino al momento in cui cesserà di deporre in giudizio. Avrà diritto alla garanzia di un tenore di vita equivalente a quello precedente: quindi ci sarà certamente non un arricchimento, ma un mantenimento del tenore di vita precedente. Avrà inoltre diritto, se opterà per questo orientamento, a capitalizzare il costo dell'assistenza in modo tale che, se si tratta di un imprenditore o di un professionista, potrà avere la possibilità di trasferire la propria attività altrove e di iniziarla *ex novo* con un fondo che gli consenta di farlo. Avrà diritto, infine, se dipendente pubblico, al mantenimento del posto di lavoro, anche se, ovviamente, non nello stesso luogo o presso la stessa amministrazione cui prestava servizio, e a mutui agevolati, nonché a fare in modo che lo Stato acquisti a prezzo di mercato l'immobile che ha lasciato nel luogo di residenza, ormai divenuto inservibile e senza mercato, soprattutto in alcune zone nel territorio nazionale.

Certo, il provvedimento è perfettibile, ma ciò non impedisce al gruppo di Alleanza nazionale di esprimere un convinto voto a favore nei confronti di questo complesso e impegnativo disegno innovativo, con l'auspicio che diventi al più presto legge dello Stato grazie ad un rapido esame da parte del Senato.

**(Coordinamento — A.C. 6909)**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

*(Così rimane stabilito).*

**(Votazione finale e approvazione  
— A.C. 6909)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 6909, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

*(S. 2207 — Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza) (Approvato dal Senato) (6909):*

<i>(Presenti .....</i>	<i>357</i>
<i>Votanti .....</i>	<i>351</i>
<i>Astenuti .....</i>	<i>6</i>
<i>Maggioranza .....</i>	<i>176</i>
<i>Hanno votato sì ...</i>	<i>351</i>

Sono così assorbite le proposte di legge nn. 887-2213-3271-6765.

**Rinvio del seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:  
Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri;  
Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri;  
d'iniziativa del Governo; Fratta  
Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni:  
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza  
dei cittadini (465-2925-3410-5417-  
5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381)  
(ore 19,15).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati: Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; di iniziativa del Governo; d'iniziativa

dei deputati Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni: Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

Ricordo che nella seduta del 23 marzo 2000 è iniziato l'esame dell'articolo 1, con l'espressione dei pareri sui relativi emendamenti da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

**(Ripresa esame dell'articolo 1 – A.C. 465)**

PRESIDENTE. Riprendiamo pertanto l'esame dell'articolo 1, nel testo unificato della Commissione e del complesso degli emendamenti degli articoli aggiuntivi e dei subemendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 465 sezione 1*).

Avverto che sono stati presentati l'emendamento 1.9 del Governo ed un subemendamento della Commissione ad esso riferito, nonché l'emendamento 1.10 della Commissione ed i subemendamenti Tassone 0.1.10.1 e 0.1.10.2 (*vedi l'allegato A – A.C. 465 sezione 1*).

Invito pertanto il relatore ad esprimere il parere su questi nuovi emendamenti e subemendamenti.

GIOVANNI MELONI, Relatore. L'emendamento 1.9 del Governo è stato esaminato dal Comitato dei nove, ma il Governo ne ha annunciato il ritiro, unitamente al subemendamento ad esso riferito. È stato invece presentato ed approvato dalla Commissione l'emendamento 1.10, volto ad aggiungere un comma all'attuale articolo 1; i subemendamenti riferiti a tale emendamento sono stati sostanzialmente, ancorché non formalmente, esaminati dalla Commissione perché sull'emendamento presentato si è votato per parti separate; una delle votazioni riguardava proprio la frase «salvo che ricorrono fondati motivi». Mi riferisco al subemendamento Tassone 0.1.10.1, con il quale si chiede la soppressione della citata frase: il Comitato dei nove ha respinto tale proposta.

Rimarrebbe invece da esaminare in sede di Comitato dei nove l'altro sube-

mendamento, che sopprime le parole «per delitti della stessa indole», per cui si potrebbe procedere ad una rapida consultazione in questa sede, oppure ad una sospensione di qualche minuto al fine di poter esaminare questo subemendamento.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Vorrei fare alcune osservazioni alla luce di quanto ha detto il relatore. Il Presidente ha ricordato che l'esame dell'articolo 1 del testo unificato era iniziato con l'espressione del parere da parte del relatore sull'articolo 1 e sui relativi emendamenti. Ciò è riconducibile ad una cattiva tecnica legislativa secondo la quale si inizia in Assemblea la discussione generale di provvedimenti il cui esame non è ancora terminato in Commissione, penalizzando il lavoro della Commissione e rischiando di appesantire i lavori dell'Assemblea. Tale cattiva tecnica legislativa è stata poi affinata con il cosiddetto incardinamento, cioè con l'espressione del parere sull'articolo 1 al fine di frenare il termine di presentazione degli emendamenti. In questo caso, ci troviamo di fronte ad una serie di ostacoli perché, di fatto, il parere allora espresso dalla Commissione sull'articolo 1 precluderebbe la presentazione di nuovi emendamenti anche da parte della Commissione e del Governo, stante il disposto dell'articolo 86, comma 5, del regolamento: «La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono».

PRESIDENTE. Ancora non è iniziata!

ELIO VITO. Sì, ma poiché era stato espresso il parere sull'emendamento, eravamo entrati in quella fase. Tuttavia, non eccepiamo questo aspetto perché comprendiamo che, dopo tanti mesi, era necessario consentire la presentazione di

nuovi emendamenti che dovranno essere esaminati dal Comitato dei nove, come probabilmente avverrà anche nelle fasi successive. Le modalità di annuncio in Assemblea della presentazione di questo emendamento hanno creato disguidi ai gruppi; per il futuro, preferiremmo che in Assemblea fosse annunciato il termine di presentazione degli emendamenti perché alcuni gruppi — tra i quali il nostro — attendevano l'inizio dell'esame del provvedimento per essere messi a conoscenza della presentazione dell'emendamento e, quindi, del termine che decorreva da quel momento; sembra che, invece, tutto ciò sia avvenuto considerando valida la seduta antimeridiana nella quale è mancato il numero legale — ed anche a questo proposito non eccepiamo alcunché —, ma essendo stati presentati subemendamenti, potrebbe essere utile — non contestando formalmente le due eccezioni precedenti — sospendere brevemente la seduta per discutere questi due subemendamenti in una sede in cui si svolga un esame di merito e non formale, evitando di procedere qui in aula al loro esame.

Detto questo, Presidente, lascio a lei la valutazione sul prosieguo della seduta affidandole la decisione se riprendere l'esame del testo unificato sulla sicurezza già stasera o se concludere la seduta odierna passando all'esame di altri provvedimenti all'ordine del giorno. Si potrà riprendere l'esame del testo unificato nella seduta di domani mattina, atteso che dobbiamo, comunque, attendere la riunione del Comitato dei nove. Lascerei a lei questa decisione.

PRESIDENTE. Più che a me, al presidente della Commissione giustizia di cui vorrei sentire il parere.

Onorevole Finocchiaro Fidelbo, cosa ne pensa? Il suo giudizio può essere espresso meglio di tutti gli altri perché proviene *ex informata conscientia*.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. La ringrazio, Presidente. Il Comitato dei nove non è stato in grado di esprimere il parere sui

subemendamenti presentati mentre era in corso la discussione del precedente provvedimento che impegnava i lavori dell'Assemblea. Avendo convocato la riunione del Comitato dei nove alla fine degli odierni lavori dell'Assemblea per l'esame di altre eventuali modifiche, la Commissione potrebbe prendere in esame questi subemendamenti nel corso di una brevissima sospensione, attenendo essi a due questioni in parte già esplorate; si potrebbe, comunque, convocare il Comitato dei nove per la fine dei lavori dell'Assemblea e un'altra riunione potrebbe essere fissata nell'intervallo di pranzo della giornata di domani, in modo da consentire ai colleghi di presentare ulteriori subemendamenti, qualora fosse proposto un altro emendamento del relatore, e al Comitato dei nove di prenderne visione. Ovviamente, poiché dobbiamo esaminare ancora un emendamento all'articolo 13 presentato oggi dal relatore durante la riunione del Comitato dei nove — su questo punto convocheremo ancora il Comitato alla fine dei lavori dell'Assemblea — potremmo anche spostare in quella sede l'esame di questi due subemendamenti.

Non credo che su questo punto vi siano gravi difficoltà da parte dei colleghi perché esprimo un'opinione nella veste di presidente di Commissione, ma sono solita avere il conforto delle posizioni dei colleghi.

PRESIDENTE. Avremmo due vie: la prima è la sospensione di un quarto d'ora per riprendere l'esame di questo provvedimento; la seconda è di concludere molto velocemente l'esame del disegno di legge relativo alle disposizioni in materia di forfettizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari in modo che, dopo di ciò, si possa riunire il Comitato dei nove per esaminare domani il testo unificato il materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, quello al nostro esame è un provvedimento che richiede sempre una valutazione e un'attenzione particolare per i temi delicati che tocca. Credo che la seconda soluzione da lei prospettata ci consenta di arrivare ad una conclusione più meditata. Noi siamo quindi favorevoli alla seconda soluzione da lei proposta.

PRESIDENTE. Mi pare che anche la presidente della Commissione giustizia sia favorevole a questa soluzione: rinviare a domani l'esame di questo provvedimento (come suggeriva in fondo, se ho ben capito, l'onorevole Vito) per procedere ora rapidamente all'esame del disegno di legge n. 7195.

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.

Onorevoli colleghi, dovremmo ora procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno, che reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 7490 recante disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Poiché però non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento della Commissione, passiamo al punto dell'ordine del giorno immediatamente successivo.

**Seguito della discussione del disegno di legge: S. 4336-bis — Disposizioni in materia di forfettizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari (approvato dal Senato) (7195) (ore 19,21).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni in materia di forfettizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari.

Ricordo che nella seduta del 19 gennaio si è svolta la discussione sulle linee generali avendo il relatore e il rappresentante del Governo rinunciato alla replica.

**(Contingentamento tempi seguito esame — A.C. 7195)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo per l'esame degli articoli sino alla votazione finale risulta così ripartito:

relatore: 15 minuti;  
Governo: 15 minuti;  
richiami al regolamento: 10 minuti;  
tempi tecnici: 15 minuti;  
interventi a titolo personale: 45 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 31 minuti;  
Forza Italia: 38 minuti;  
Alleanza nazionale: 35 minuti;  
Popolari e democratici-l'Ulivo: 17 minuti;  
Lega nord Padania: 26 minuti;  
UDEUR: 11 minuti;  
Comunista: 11 minuti;  
i Democratici-l'Ulivo: 11 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 8 minuti; Verdi: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Rinnovamento italiano: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

**(Esame articolo unico — A.C. 7195)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello